

ATTESTAZIONE
CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI 2025 PER REDAZIONE ATTI DI
PROGRAMMAZIONE 2025-2027.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Visti

- il Decreto del Sindaco n. 4 dell'11.03.2024 che nomina la scrivente Responsabile del Settore contabile;
- l'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (...)

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare:

- i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- *per spesa del personale* si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- *per entrate correnti* si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Rilevato che, a decorrere dal 01.01.202, non trovano più applicazione le disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale sopra citato che così disponeva:

“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...);”

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13.5.2020 avente ad oggetto “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto- legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Evidenziata la necessità di procedere, in vista dell'approvazione del PIAO 2025/2027, per l'anno 2025 alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020 per il Comune di Montemilone nell'ambito del valore soglia (suddiviso per fasce demografiche) di cui alla tabella 1 del D.M. 17.03.2020;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.05.2025 è stato approvato il Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2024 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata per il calcolo;

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2022/2023/2024, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2024:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
TRIENNIO	2022	2023	2024
Entrate correnti ultimo triennio (rendiconti approvati)	€ 1.435.992,89	€ 1.420.668,39	€ 1.718.329,39
FCDE Bilancio di Previsione 2024 assestato	€ 158.639,85		
MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	€ 1.366.357,04		

Dato atto che la spesa complessiva del personale relativa all'anno 2024, calcolata ai sensi del DM e della circolare ministeriale, ammonta a € **390.778,11**;

Verificato che, per il Comune di Montemilone, il rapporto calcolato è il seguente:

$$\frac{\text{SPESE PERSONALE (rendiconto anno 2024)}}{\text{Media entrate al netto FDCE}} = \frac{€ 335.869,31}{€ 1.366.357,04} = 24,58\%$$

Richiamato l'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 che prevede, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, che i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre

Preso atto che gli abitanti del Comune di Montemilone alla data del 31.12.2024 risultano pari a **1.406** e pertanto l'Ente si colloca nella fascia demografica contrassegnata dalla lettera b);

Richiamati l'art. 4 e l'art. 6 del D.M.17 marzo 2020 che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma2, del D.L. n. 34/2019, individuano nelle Tabelle 1e 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale

Considerato che i Comuni, ai sensi della normativa vigente, possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- rapporto tra spesa personale e entrate correnti al di sotto del valore soglia: questi comuni possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- rapporto tra spesa del personale e entrate correnti compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM: questi enti non possono

incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

- rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 3: questi comuni devono adottare un percorso graduale di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;

Preso atto che il Comune di Montemilone, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera b) della tabella 1 del D.M., dunque con un valore soglia di riferimento pari al 28,60% e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **24,58%**, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi e, dunque, può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2025, fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 dell'art. 4, comma 1 dello stesso DM per la propria fascia demografica di appartenenza, pari al 32,60%;

Preso atto che, all'esito delle verifiche effettuate, la situazione del Comune di Montemilone è quella di seguito riassunta:

1) LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA anno 2025 *calcolata sulla percentuale del 28,60% di cui alla tabella 1 art. 4 DM 17 marzo 2020 =*

- euro **390.778,11** [euro 1.366.357,04 (Media entrate al netto FDCE) * 28,60%]

2) Totale SPESA di personale a TEMPO INDETERMINATO ai fini della nuova programmazione 2025-2027

- euro **283.282,01** [$<$ euro 390.778,11_ (SPESA MASSIMA consentita PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – spesa anno 2025)], data da:
 - + euro 258.767,44 spesa del personale a t. indeterminato in servizio al 1° gennaio 2025
 - + euro 24.514,57 spesa nuove assunzioni a tempo indeterminato - anni 2025/2027
 - euro 0,00 costo cessazioni a tempo indeterminato - anni 2025/2027

3) Totale SPESA COMPLESSIVA di personale ai fini della nuova programmazione 2025/2027

- euro **304.122,45** [$<$ euro 390.778,11 (cioè del Tetto massimo di spesa di cui alla TABELLA 1 (ART. 4 DM 17 MARZO 2020)], data da:
 - + euro 283.282,01 totale spese di personale a t. indeterminato prevista per l'anno 2025
 - + euro 20.840,44 spesa assunzioni flessibili anno 2025 presunta;

Dato atto che:

- l'applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, determinano l'individuazione di un limite complessivo di spesa (a differenza di quelle in materia di turn-over basate sul concetto di budget assunzionale spendibile nell'esercizio di riferimento);
- alla luce del dato relativo alla spesa di personale sostenuta nell'anno 2024, come emerso dal rendiconto 2024 approvato con DCC n. 11 del 05.05.2025 e per effetto del conseguente aggiornamento al limite della spesa complessiva del personale, come sopra determinato, permane la possibilità di sostenere la spesa effettiva per nuove assunzioni da programmare per il 2025/2027 con un margine di euro **54.908,80** (= Spesa massima di personale secondo la tabella 1 del D.M. 17.03.2020 di euro 390.778,11- Spesa di personale complessiva da rendiconto al 01.01.2025 di euro 335.869,31)

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Considerato che il Comune di Montemilone deve assicurare, nell'ambito del Piano triennale dei

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-*quater*) come di seguito riportato:

	Media anni 2011-2013
Spese macro aggregato 101	583.729,48
Spese macro aggregato 103	0,00
Irap macro aggregato 102	39.056,02
Totale spese personale (A)	622.785,50
(-) Componenti escluse (B)	9.964,83
componenti assoggettate al limite di spesa ex art.1, comma 557, legge 296/2006 = (A - B)	612.820,67

1) Preso atto che, nel rispetto della normativa vigente in tema di **lavoro flessibile** (*in primis*, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale, il Comune di Montemilone nell'anno 2025 per tale tipologia di lavoro non può superare la spesa di € **41.836,37** (=spesa rideterminata con delibera di G.C n.27 del 15.04.2022 ai sensi della delibera n. 83/2023/PAR del 22 maggio 2023, della Corte dei Conti);

ATTESTA

- 2) Di rilevare** che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Montemilone per determinare le spese di personale impegnabili per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2025, è pari al 28,60%, come innanzi dettagliatamente indicato;
- 3) Di dare atto** che il Comune di Montemilone, trovandosi pertanto nella fascia demografica di cui alla lettera b), e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,58 %, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi che può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza e, dunque fino ad un massimo di euro 390.778,11, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- 4) Di dare atto** che il limite di spesa ai sensi dell'art. 1, co. 557, della legge 296/2006 per il triennio 2011-2013 è pari a euro 612.820,67 e che la verifica a consuntivo 2024 ha fatto rilevare una spesa pari a euro 335.869,31, dunque rispettosa dei limiti;
- 5) Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dall'art.4 del DPCM del 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 6) Di dare atto** che per l'anno 2025 il limite di spesa per personale assunto con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28 è pari a euro 41.836,37 (= spesa rideterminata con delibera di G.C n.27 del 15.04.2022 ai sensi della delibera n. 83/2023/PAR del 22 maggio 2023, della Corte dei Conti).

Montemilone, 21.05.2025

Il Responsabile del Settore Contabile

Dott.ssa Valentina Troiano
Firmato digitalmente da

VALENTINA TROIANO

CN = VALENTINA TROIANO
SerialNumber =
TINIT-TRNVNT86P59L738H
C = IT